

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di recepimento della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed in particolare gli articoli 8 e 11;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 1999, concernente i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ed in particolare l'art. 6;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero delle attivita' produttive, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Art. 2.

T a r i f f e

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I del presente decreto.

2. Gli organismi gia' autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, all'entrata in vigore del presente decreto, debbono versare la somma dovuta di cui all'allegato I, il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3.

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:

il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

l'amministrazione che effettua la prestazione;

l'imputazione della somma al capo 180, capitolo d'entrata 3600.

3. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive, inizia le attivita' di cui al presente decreto subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e

finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, nonché per l'effettuazione dei controlli sui prodotti.

Art. 5.

Erogazione dei compensi al personale

1. Al personale del Ministero delle attività produttive preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2001

Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 78